

Consiglio di Amministrazione del 28/05/2025

Numero delibera: 310/2025 - Numero protocollo: 186114/2025
Categoria O.d.G: Personale 8.2
Oggetto: Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024 – Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025 – Autorizzazione alla sottoscrizione
Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Maurizio Oliviero (delega Pro-Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei)	X				
Prof. Maurizio Servili	X				
Prof. Stefano Eramo	X				
Prof. Antimo Gioiello	X				
Prof. Carlo Fiorio	X				
Prof.ssa Elisa Delvecchio	X				
Dott. Alessandro Campanile	X				
Dott. Daniele Spinelli	X				
Sig. Lorenzo Mazzola	X				
Sig.ra Vittoria Lattanzi	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non convocato)

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL PRESIDENTE

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;
 Visti in particolare gli art. 45 e 52 del richiamato D.Lgs. 165 del 30.03.2001;
 Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;
 Visto l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;
 Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 564 del 04.03.2025 in vigore dal 27 marzo 2025;
 Visto l'art. 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e ss. modifiche e integrazioni;
 Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compresi quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;
 Visto il C.C.N.L. 2016/2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018;
 Visto il C.C.N.L. del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 6.12.2022 "sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021";
 Visto il C.C.N.L. 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 8, 81, 93, 110, 119, 120, 121, 122;

Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.7.2012 del Ministero delle Economia e delle Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi;

Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F.–I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, come da ultimo richiamate con circolare n. 32 del 03.07.2024, in materia di redazione del conto annuale per l'anno 2023;

Vista la delibera n. 237 del 30.04.2025 del Consiglio di Amministrazione, con cui sono stati costituiti, per l'anno 2025, rispettivamente il Fondo ex art. 119 e il Fondo ex art. 121 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto in data 18.01.2024 certificati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.04.2025 con verbale n. 57;

Visto l'art. 119, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, il quale prevede che *“Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attività in conto terzi;...”*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.6.2004 con la quale venivano approvate le linee guida per l'attuazione dell'art. 106 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità a suo tempo emanato con D.R. 1/2004;

Visto l'art. 98 del successivo Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore fino al 31.12.2014 che prevedeva per l'Ateneo la possibilità di svolgere attività commerciale, in via sussidiaria rispetto alla propria attività istituzionale e per scopi complementari e/o strumentali alla ricerca e alla didattica;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e tenuto conto che ai sensi dell'articolo 64, comma 1, *“l'Università può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e/o per conto di organismi comunitari, enti pubblici, privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività, in via sussidiaria nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e per scopi complementari e/o strumentali alla ricerca ed alla didattica”*;

Considerato che l'art. 64, comma 2, del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, stabilisce che *“le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformità al Regolamento per l'attività conto terzi”*;

Visto il Regolamento per l'attività conto terzi, emanato con D.R n. 201 del 18.02.15, rettificato dal C.D.A. 25.03.15, modificato con D.R. n. 418 del 22.03.2017 e con D.R. n. 3485 del 29.12.2023 ed in particolare l'art. 9, comma 2 lett. i), il quale prevede che il 3,5% del corrispettivo di un'attività conto terzi debba essere destinato *“al Bilancio di Ateneo per il Fondo Welfare di Ateneo”*;

Visto l'art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 secondo cui: *“390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si*

applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.”;

Considerate le finalità di cui all’art. 110 del C.C.N.L. 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, avente ad oggetto “*Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica*”, nell’ambito delle quali possono rientrare i rimborsi delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

Rilevata l’opportunità, quale iniziativa di welfare di Ateneo, di dare attuazione alla previsione normativa da ultimo richiamata, sotto il profilo del rimborso erogabile dal datore di lavoro ai lavoratori per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale in relazione al periodo d’imposta 2025, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto l’art. 1, comma 124, della legge n. 207 del 2024 il quale stabilisce “*Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.*”;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 55 nella seduta del 25 marzo 2025 secondo cui: “*Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 207 del 2024, il Collegio rileva che il legislatore, da un lato, ha espressamente ricompreso, «[a]i fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75», «le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa [...] a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo»; dall’altro lato, tuttavia, ha «fatt[o] salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.*».

Sotto quest’ultimo profilo, viene nella specie in rilievo l’art. 110, comma 2, del CCNL 2019-2021 che consente di sostenere «[g]li oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo [...] mediante l’utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante l’utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all’art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione).».

A loro volta, entrambe le richiamate previsioni contrattuali consentono di incrementare i fondi risorse decentrate, con importi variabili di anno in anno, nella misura delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attività in conto terzi.

Al riguardo, in effetti, l’Ateneo ha espressamente previsto che una quota di tali risorse vadano destinate al Fondo Welfare di Ateneo (art. 9, comma 2, lettera i), del regolamento per l’attività conto terzi).

Sembra pertanto possibile rispondere al quesito nel senso che la disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 124, consenta di escludere dal computo rilevante ai fini del rispetto del limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 l’importo che annualmente va a incrementare i Fondi risorse decentrate con le risorse, di provenienza privata, di cui al regolamento per l’attività conto terzi. Tali risorse, infatti, possono ritenersi “riconosciute”, ai fini di cui al citato art. 1, comma 124, «da previgenti norme di contratto collettivo nazionale», e, dunque, escluse dal computo di quelle rilevanti ai fini del richiamato art. 23, comma 2.”;

Dato atto che l’Amministrazione può mettere a disposizione per le suddette finalità, vincolandole alla erogazione dei rimborsi per utenze domestiche in favore dei dipendenti appartenenti alle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, € 125.445,69, derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 2 lett. i), del Regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi, con cui questa Amministrazione, con delibera del

Consiglio di Amministrazione n. 237 del 30.04.2025, ha alimentato le risorse variabili fuori limite ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 del “Fondo risorse decentrate aree art. 119 C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024” per l’anno 2025, vincolandole all’applicazione dell’art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

Dato atto che l’Amministrazione, con riferimento alle medesime finalità sopra illustrate per l’Area delle Elevate Professionalità può destinare una quota parte delle risorse ad oggi assegnate alla retribuzione di posizione, pari ad € 3.200,00;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione del C.C.I. “Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025”, nella seduta del giorno 19 maggio 2025;

Vista l’ipotesi di C.C.I. “Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025” sottoscritta nella seduta di contrattazione integrativa del 19.05.2025;

Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26.05.2025 in merito alla certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024 – Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025, allegato agli atti della presente delibera;

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Viste le previsioni normative e contrattuali richiamate in premessa;

Visto il Regolamento per l'attività conto terzi, emanato con D.R n. 201 del 18.02.15, rettificato dal C.D.A. 25.03.15, modificato con D.R. n. 418 del 22.03.2017 e con D.R. n. 3485 del 29.12.2023 ed in particolare l’art. 9, comma 2 lett. i), il quale prevede che il 3,5% del corrispettivo di un’attività conto terzi debba essere destinato “*al Bilancio di Ateneo per il Fondo Welfare di Ateneo*”;

Visto l’art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 secondo cui: “*390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.*”;

Considerate le finalità di cui all’art. 110 del C.C.N.L. 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, avente ad oggetto “*Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica*”, nell’ambito delle quali possono rientrare i rimborsi delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

Rilevata l'opportunità, quale iniziativa di welfare di Ateneo, di dare attuazione alla previsione normativa da ultimo richiamata, sotto il profilo del rimborso erogabile dal datore di lavoro ai lavoratori per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale in relazione al periodo d'imposta 2025, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto l'art. 1, comma 124, della legge n. 207 del 2024 il quale stabilisce *“Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.”*;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 55 nella seduta del 25 marzo 2025 secondo cui: *“Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 207 del 2024, il Collegio rileva che il legislatore, da un lato, ha espressamente ricompreso, «[a]i fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75», «le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa [...] a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo»; dall'altro lato, tuttavia, ha «fatt[o] salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale».*

Sotto quest'ultimo profilo, viene nella specie in rilievo l'art. 110, comma 2, del CCNL 2019-2021 che consente di sostenere «[g]li oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo [...] mediante l'utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione)».

A loro volta, entrambe le richiamate previsioni contrattuali consentono di incrementare i fondi risorse decentrate, con importi variabili di anno in anno, nella misura delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attività in conto terzi.

Al riguardo, in effetti, l'Ateneo ha espressamente previsto che una quota di tali risorse vadano destinate al Fondo Welfare di Ateneo (art. 9, comma 2, lettera i), del regolamento per l'attività conto terzi).

Sembra pertanto possibile rispondere al quesito nel senso che la disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 124, consenta di escludere dal computo rilevante ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 l'importo che annualmente va a incrementare i Fondi risorse decentrate con le risorse, di provenienza privata, di cui al regolamento per l'attività conto terzi. Tali risorse, infatti, possono ritenersi “riconosciute”, ai fini di cui al citato art. 1, comma 124, «da previgenti norme di contratto collettivo nazionale», e, dunque, escluse dal computo di quelle rilevanti ai fini del richiamato art. 23, comma 2.”;

Dato atto che l'Amministrazione può mettere a disposizione per le suddette finalità, vincolandole alla erogazione dei rimborsi per utenze domestiche in favore dei dipendenti appartenenti alle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, € 125.445,69, derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 2 lett. i), del Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi, con cui questa Amministrazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 30.04.2025, ha alimentato le risorse variabili fuori limite ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 del “Fondo risorse decentrate aree art. 119 C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024” per l'anno 2025, vincolandole all'applicazione dell'art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

Dato atto che l'Amministrazione, con riferimento alle medesime finalità sopra illustrate per l'Area delle Elevate Professionalità può destinare una quota parte delle risorse ad oggi assegnate alla retribuzione di posizione, pari ad € 3.200,00;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione del C.C.I. "Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025", nella seduta del giorno 19 maggio 2025;

Vista l'ipotesi di C.C.I. "Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025" sottoscritta nella seduta di contrattazione integrativa del 19.05.2025;

Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26.05.2025 in merito alla certificazione, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024 – Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025, allegato agli atti della presente delibera;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024 – Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2025, così come risultante nel testo dell'ipotesi sottoscritta in data 19.05.2025, di cui all'allegato sub lett. A), parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTT. 8 e 81, COMMA 3, DEL C.C.N.L. 2019-2021 DEL 18.01.2024

PROTOCOLLO RIMBORSI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2025

Il giorno 19 maggio 2025 alle ore 15:30 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Daniele PARBUONO – Delegato del Rettore F.to Daniele Parbuono

Dott.ssa Anna VIVOLO – Direttore Generale F.to Anna Vivolo

e la Delegazione sindacale così composta:

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

BARSANTI Nicoletta	F.to Nicoletta Barsanti
BRINDISI Barbara	F.to Barbara Brindisi
BUSINELLI Stefania	F.to Stefania Businelli
CECCARELLI Fabio	F.to Fabio Ceccarelli
CICIONI Roberto	F.to Roberto Cicioni
FERRANTI Enrica	F.to Enrica Ferranti
FRITTELLA Giovanni	F.to Giovanni Frittella

RENGA Marco _____

ROSSI Stefania _____

SERENELLI Francesca _____

VOLENTIERA Francesca _____

ZURINO Antonio F.to Antonio Zurino

per le OO.SS. di categoria:

ANIEF UNIVERSITA' Dichiarazione di concordanza (all. 1)

FEDERAZIONE CISL Scuola, Università, Ricerca _____

FGU GILDA-UNAMS _____

FLC CGIL F.to Massimo Lacquaniti

SNALS CONFSAL _____

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visti in particolare gli artt. 75, 76, 79, 82, 88, 91 del C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65, 66;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18.01.2024 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 8, 81, 93, 119, 120, 121, 122;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28 gennaio 2025 con cui è stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2025 - Rev. 1 "Adeguamento alla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14.1.2025" - Anno 2025 e il parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione con verbale n. 1 del 24.01.2025;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.01.2025;

Vista la delibera n. 459 del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2023 con cui è stata nominata la delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa a decorrere dal 1° novembre 2023;

Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N.;

Vista la delibera n. 237 del 30.04.2025 del Consiglio di Amministrazione, con cui sono stati costituiti, per l'anno 2025, rispettivamente, il Fondo ex art. 119 e il Fondo ex art. 121 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024, certificati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.04.2025 con verbale n. 57;

Visto l'art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 secondo cui: *“390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.”*;

Rilevata l'opportunità di dare attuazione alla previsione normativa da ultimo richiamata, sotto il profilo del rimborso erogabile dal datore di lavoro ai lavoratori per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale in relazione al periodo d'imposta 2025, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto l'art. 110 del C.C.N.L. 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, avente ad oggetto *“Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”*;

Dato atto che l'Amministrazione può mettere a disposizione per le suddette finalità, vincolandole alla erogazione dei rimborsi per utenze domestiche in favore dei dipendenti appartenenti alle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, € 125.445,69 con cui questa Amministrazione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 30.04.2025 ha alimentato le risorse variabili fuori limite ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 il "Fondo risorse decentrate aree art. 119 C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024" per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lett. i), del Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi;

Dato atto che l'Amministrazione, con riferimento alle medesime finalità sopra illustrate per l'Area delle Elevate Professionalità, propone di destinare una quota parte delle risorse ad oggi assegnate alla retribuzione di posizione, pari ad € 3.200,00;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione della presente ipotesi di CCI "Protocollo rimborso utenze domestiche" anno 2025 nella seduta del 19 maggio 2025;

Considerata l'urgenza di definire la quantificazione e la disciplina di erogazione delle risorse destinate al rimborso dei pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di assicurarne l'erogazione entro il periodo d'imposta 2025, come richiesto dall'art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 sopra richiamato;

Considerato, infine, che la presente ipotesi di Contratto collettivo integrativo è sottoposta alle procedure di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Al termine della riunione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'art. 1, commi 390 e 391, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 viene riconosciuto dall'Amministrazione al personale tecnico amministrativo bibliotecario in servizio alla data del 1° maggio 2025, entro il tetto massimo individuale di euro 300,00, e, in caso di figli a carico, euro 600,00, a valere ed entro i limiti dei seguenti stanziamenti:
 - € 125.445,69 in favore del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari – a valere sulle risorse che sono a tale scopo stanziare nel “Fondo risorse decentrate aree” di cui all'art. 119 – anno 2025 - del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto in data 18.01.2024, costituito con delibera n. 237 del 30.04.2025 e certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.04.2025 con verbale n. 57;
 - € 3.200,00 in favore del personale dell'area delle Elevate Professionalità – a valere sul “Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP”, costituito con delibera n. 237 del 30.04.2025 del Consiglio di Amministrazione e certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.04.2025 con verbale n. 57.
2. Sono fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 917/1986, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Il limite reddituale è riferito al 31.12.2025. Il dipendente che, presentando domanda, abbia ottenuto il beneficio e solo alla data del 31.12.2025 verifichi il superamento del limite reddituale del figlio, è tenuto a darne

comunicazione all'Amministrazione, quale sostituto d'imposta, entro il 31.01.2026 per consentire il recupero del beneficio in sede di conguaglio fiscale.

Premesso che l'art. 1, comma 390, L. 207/2024 dispone che *"...Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986"* e che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, con riferimento alla analoga agevolazione prevista dall'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85 del 3 luglio 2023, disponeva che *"l'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). ... Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore. Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell'esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione. In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere di tale beneficio da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi."*, si considerano rientranti nella fattispecie di istanti con figli a carico coloro che si trovino in situazioni

riconducibili a quanto previsto nella circolare dell'agenzia delle entrate da ultimo richiamata.

Art. 2

Ammissibilità al rimborso

1. Possono presentare richiesta di rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale i dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia rientranti nelle aree sopra indicate.
2. Può essere riconosciuto il rimborso solo delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative alla abitazione del dipendente, intesa come luogo di residenza o domicilio del dipendente stesso agli atti dell'Amministrazione, che risultino intestate:
 - al dipendente stesso,
 - al coniuge o al figlio/a, legittimo, naturale riconosciuto, adottivo, affidatario o al parente o all'affine convivente con il dipendente, quindi rientrante nel nucleo familiare del dipendente stesso,
 - al convivente rientrante nelle previsioni della L. 76/2016,
 - al locatore dell'immobile luogo di residenza o domicilio del dipendente, nel caso di contratto di locazione che preveda espressamente il riaddebito analitico delle fatture delle utenze domestiche, intestate al locatore, nei confronti del locatario.
3. Non è ammesso il rimborso per utenze relative a più di una unità abitativa. Il rimborso è riconosciuto solo per consumi relativi all'anno 2024. La medesima fattura può essere presentata, ai fini del rimborso, solo da un istante, anche nel caso in cui più legittimati facciano parte del medesimo nucleo familiare.
4. Ai fini del rimborso il dipendente deve produrre, nel rispetto delle modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido e le fatture relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ai consumi dell'anno 2024 di cui si chiede il rimborso.

5. La mancata produzione dell'ISEE equivarrà a dichiarazione di una ISEE superiore a € 40.000,00, pertanto sarà preclusiva al riconoscimento di qualsivoglia rimborso.
6. Nell'istanza dovrà essere altresì precisato se il dipendente ha figli a carico rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, del presente accordo, dichiarando il codice fiscale del/i figlio/i e ogni eventuale altra informazione utile richiesta.

Art. 3

Modalità di riconoscimento del rimborso

1. Le risorse destinate al rimborso delle utenze domestiche saranno assegnate nel rispetto delle previsioni della tabella di riferimento allegata al *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"*, nei termini di seguito riportati:

Fasce di reddito in base a ISEE (€)	% massima riconoscibile
	Rispetto all'importo di cui viene richiesto il rimborso o, ove importo maggiore del massimale richiedibile (€ 300,00 o, in caso di figli a carico, € 600,00), rispetto al massimale richiedibile.
1) da 0,00 a 15.000,00	100% fino a un massimo di € 300,00 o, in caso di figli a carico, di € 600,00
2) da 15.000,01 a 20.000,00	90% fino a un massimo di € 270,00 o, in caso di figli a carico, di € 540,00
3) da 20.000,01 a 25.000,00	70% fino a un massimo di € 210,00 o, in caso di figli a carico, di € 420,00

4) da 25.000,01 a 30.000,00	50% fino a un massimo di € 150,00 o, in caso di figli a carico, di € 300,00
5) da 30.000,01 a 35.000,00	25% fino a un massimo di € 75,00 o, in caso di figli a carico, di € 150,00
6) da 35.000,01 a 40.000,00	10% fino a un massimo di € 30,00 o, in caso di figli a carico, di € 60,00

2. Ove all'esito di tale assegnazione vi siano economie, si procederà, in proporzione al numero degli istanti appartenenti ai diversi scaglioni, pesati ai fini della proporzione in relazione alla percentuale riconosciuta di rimborso (es: scaglione 2, 90%, pesatura del singolo avente diritto pari a 9; scaglione 3, 70%, pesatura del singolo avente diritto pari a 7) e, conseguentemente l'assegnazione al singolo scaglione sarà distribuita in proporzione al numero degli istanti stessi, fermo il limite individuale di € 300,00 o, in caso di figli a carico, di € 600,00.

3. Ove emergano ulteriori economie, si procederà, in proporzione al numero degli istanti appartenenti ai diversi scaglioni, pesati ai fini della proporzione in relazione alla percentuale riconosciuta di rimborso (es: scaglione 2, 90%, pesatura del singolo avente diritto pari a 9; scaglione 3, 70%, pesatura del singolo avente diritto pari a 7) e, conseguentemente, l'assegnazione al singolo scaglione sarà distribuita in proporzione al numero degli istanti stessi, ridefinendo il limite individuale come segue:

Fasce di reddito in base a ISEE (€)	% massima riconoscibile Rispetto all'importo di cui viene richiesto il rimborso o, ove importo maggiore del massimale richiedibile (€ 300,00 o, in caso di figli a carico, € 600,00), rispetto al massimale richiedibile.
--	---

7) da 0,00 a 15.000,00	100% fino a un massimo di € 500,00 o, in caso di figli a carico, di € 1000,00
8) da 15.000,01 a 20.000,00	90% fino a un massimo di € 450,00 o, in caso di figli a carico, di € 900,00
9) da 20.000,01 a 25.000,00	70% fino a un massimo di € 350,00 o, in caso di figli a carico, di € 700,00
10) da 25.000,01 a 30.000,00	50% fino a un massimo di € 250,00 o, in caso di figli a carico, di € 500,00
11) da 30.000,01 a 35.000,00	25% fino a un massimo di € 125,00 o, in caso di figli a carico, di € 250,00
12) da 35.000,01 a 40.000,00	10% fino a un massimo di € 50,00 o, in caso di figli a carico, di € 100,00

4. In caso di ulteriori economie, si procederà ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo il limite individuale di € 500,00 o, in caso di figli a carico, di € 1000,00.
5. Ove le risorse non siano sufficienti a garantire le percentuali di rimborso riconoscibili ai sensi della tabella sopra richiamata, le assegnazioni saranno riproporzionate nel rispetto degli scaglioni sopra esposti.